



COMUNE DI SALISANO

Provincia di RIETI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 47 data: **27.10.2023**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO 2023 PARTE ECONOMICA - 2023/2025 - PARTE NORMATIVA**

L'anno **duemilaventitre** addi **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **10.30** nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal sindaco con appositi avvisi, con l'intervento dei signori:

PETROCCHI GISELLA	P
D'ATTILIA MARCELLO	P
CERRETI CLAUDIO	A

Totale presenti **2**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **Dott.ssa ANTONELLI GIUSEPPINA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **GISELLA PETROCCHI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: **AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2023 PARTE ECONOMICA - 2023/2025 - PARTE NORMATIVA**

Vista la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime, resa nelle forme di legge e stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara, inoltre, immediatamente eseguibile il presente atto stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000

Proposta n. 70 del 27.10.2023

Oggetto: AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO 2023
PARTE ECONOMICA - 2023/2025 - PARTE NORMATIVA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018;

Visto il CCNL Funzioni locali 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022;

Dato atto dell'articolo 79, che disciplina la costituzione del Fondo dall'anno 2023, anno da cui devono ritenersi disapplicate le norme di cui all'articolo 67 del CCNL 18.5.2018.

Visti gli articoli 7 e 8 del CCNL 16.11.2022:

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) definizione delle procedure per le progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressione economica all'interno delle aree) lettere a), b), d), e), f) e g);

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL del 21.05.2018, entro i valori minimi e massimi, come 15 rideterminati dall'art. 84-bis, e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del presente CCNL, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del presente CCNL;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva; h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo e definizione dell'eventuale finanziamento a carico del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 82, comma 2; i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018; j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 20, comma 1, lett.

h) (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del presente CCNL e la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24 del CCNL del 21.05.2018 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 30, comma 4 del presente CCNL, in merito ai turni notturni effettuabili nel mese; m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2 del CCNL del 21.05.2018; o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL (Banca delle ore);

p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 del presente CCNL;

r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del presente CCNL; s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3 (Lavoro straordinario) del presente CCNL;

t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione di servizi; u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;

v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ; w) il valore dell'indennità di cui all'art. 97 (Indennità di funzione) del presente CCNL, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;

z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art. 30, comma 8 (Turno) del presente CCNL, in materia di turni di lavoro notturni;

aa) individuazione delle figure professionali di cui all'art. 35, comma 10 (Servizio mensa e buono pasto) del presente CCNL;

ab) definizione degli incentivi economici per le attività ulteriori rispetto a quelle individuate nel calendario scolastico per il personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole gestite dagli enti locali e per il personale docente addetto al sostegno operante anche presso le scuole statali;

ac) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno di cui all'art. 30, comma 5, lett d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo l'onere relativo alla predetta indennità di turno;

ad) modalità per l'attuazione della riduzione dell'orario di cui all'art. 22 del CCNL del 1.04.1999; ae) definizione della misura percentuale della maggiorazione di cui all'art. 81, comma 2 (Differenziazione del premio individuale) e della quota limitata di cui al comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo;

af) criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).

5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 7 del CCNL del 21.05.2018. 17

Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).

5. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 9 (Clausole di raffreddamento), qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z), aa) e ad).

6. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w), ab), ac), ae) e af) il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 9 (Clausole di raffreddamento), l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi veloci alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

7. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle 18 parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

8. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

9. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica. 10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 8 del CCNL 21.05.2018.

Vista la deliberazione della G.C. n. 17 del 31.03.2023, avente ad oggetto: NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA –ART. 2, COMMA 8 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.5.2018;

Richiamata la determinazione n. 53 del 13.07.2023, di costituzione del fondo risorse decentrate per il 2023 e di impegno delle relative spese a carico del bilancio 2023;

Visto che in data 29.9.2023, è stata definita, dalla delegazione trattante, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo, sia per la parte economica relativa all'anno 2023, sia per la parte normativa 2023/2025;

Dato atto che l'ipotesi stessa è stata tempestivamente trasmessa, con nota prot. 3606 del 6.10.2023, a cura del presidente della delegazione trattante, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del C.C.N.L., all'organo di revisione economico-finanziaria per il prescritto parere sulla compatibilità dei costi, unitamente alla determinazione di Costituzione del Fondo, alla Relazione Tecnico Finanziaria e alla Relazione illustrativa;

Visto che l'organo di revisione economico-finanziaria:

Con Verbale n. 12 del 17.10.2023 – acquisito al prot. 3831 del 24.10.2023 ha reso il parere favorevole sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate Personale Dipendente Anno 2023;

Con Verbale n. 13 del 25.10.2023 – acquisito al prot. 3861 del 26.10.2023 ha reso il parere favorevole sulla compatibilità normativa ed economico finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente triennio 2023/2025 (parte economica 2023)

Accertato che l'ipotesi definitiva del contratto è stata definita nel pieno rispetto delle norme vigenti;

Dato atto che la preintesa così definita è conforme alle linee alle linee di indirizzo dell'amministrazione relativamente alle politiche del personale;

Ritenuto, pertanto, di approvare e di autorizzare la stipula del contratto integrativo per il personale del Comune di Salisano per il 2023 (parte economica) e 2023/2025 parte normativa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voto unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare il contratto collettivo integrativo contratto integrativo per il personale del Comune di Salisano per il 2023 (parte economica) e 2023/2025 (parte normativa) allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di autorizzarne la stipula;
- 3) Di dare atto che le spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo, già impegnate con determinazione n. 53 del 13.07.2023, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 2023/2025 definitivamente approvati.
- 4) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N. e al C.N.E.L, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del C.C.N.L.
- 5) Di disporre la pubblicazione del presente atto, nonché la pubblicazione del contratto collettivo integrativo sottoscritto dalle parti interessate, sotto la voce "Personale – Contrattazione integrativa" dell'area Amministrazione Trasparente del sito internet dell'amministrazione comunale.
- 6) Di dichiarazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INTEGRATIVO
DECENTRATO 2023 PARTE ECONOMICA - 2023/2025 - PARTE NORMATIVA**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.**

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
Salisano, lì 27.10.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**F.toDott.ssa ANTONELLI
Giuseppina**

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole .

Salisano, lì 27.10.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa FRASCHETTI Eleonora

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to GISELLA PETROCCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa ANTONELLI GIUSEPPINA

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 27.10.2023 Al 11.11.2023 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Viene Trasmessa in elenco in data odierna con protocollo 3877 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 27.10.2023

IL MESSO COMUNALE
F.to RONCARA' SIMONETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (27.10.2023) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 27.10.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONELLI GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO
COMUNALE
27.10.2023
